



Con la comunicazione del 12 aprile 2021, il Direttore Generale del Ministero della Transizione Ecologica ha fornito chiarimenti sulle novità previste dal D.Lgs. n. 116/2020, che ha introdotto **importanti modifiche al Testo Unico dell'Ambiente** (D.Lgs. n. 152/2006), con riferimento a quelle che possono creare problematiche nell'applicazione della **TARI** (art. 1, commi 639 – 668, della Legge n. 147/2013). In particolare, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono fuori dal servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.

Il documento emesso dal Direttore Generale del Ministero della Transazione Ecologica si compone di un'introduzione che spiega alcuni punti modificati dal D.Lgs. n. 116/2020 rispetto **al Testo Unico dell'Ambiente**, in particolare:

- **art. 183**, introduce al c. 1, lett. b-ter), la nuova **definizione di rifiuti urbani**, che porta come conseguenza il venir meno i cosiddetti "rifiuti assimilati";
- **art. 184**, riguarda la **classificazione dei rifiuti**, modificando l'elenco dei rifiuti speciali;
- **art. 198**, che fa venir meno la **potestà dei Comuni** di potere assimilare i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, creando, quindi, una classificazione dei rifiuti unica nazionale;
- **art. 238**, comma 10, che prevede l'**esclusione del versamento** della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono fuori dal servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività.

Poi si suddivide in diversi capitoli esplicativi:

- interpretazione e spiegazione di come devono essere letti e coordinati l'art. 238 del TUA e il c. 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva;
- definizione dei locali dove si producono rifiuti urbani per alcune categorie di imprese.

Coordinamento dell'art 238 TUA e del comma 649, art. --1, Legge n. 147/2013

Il documento spiega che l'intento del legislatore con le variazioni apportate alla normativa era di **"... consentire alle utenze non domestiche il conferimento al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani** ..."**; di conseguenza, quando la norma fa riferimento ai **"proventi della tariffa di cui all'art. 238"** art. 189, comma 5, lett. d), del TUA, si devono intendere i proventi della TARI di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013.

Il comma 10 dell'art. 238 del TUA, chiarisce che le **utenze non domestiche** che producono **rifiuti urbani** e che li conferiscono fuori dal servizio pubblico **"... sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ..."**.

****Si precisa che i rifiuti speciali assimilati indicati dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 sono una tipologia non più esistente e sono sostituiti dalla nuova definizione "rifiuti urbani".**

Il produttore del rifiuto deve **comunicare la sua intenzione/scelta di non utilizzare il servizio pubblico** al Comune o all'ente gestore (negli ambiti dove è stato costituito) ed operante **entro il 31 maggio di ciascun anno**, previa consultazione anche dei regolamenti comunali in merito, tale scelta ha validità per minimo 5 anni; è comunque possibile **cambiare il soggetto privato** di cui si avvale per il recupero e il riciclo dei rifiuti, senza che ciò abbia influenze e sembrerebbe non vada comunicato al Comune. Solo qualora il produttore intenda tornare dal servizio privato a quello pubblico prima del trascorrere del quinquennio deve verificare la possibilità che il gestore pubblico permetta di riprendere il servizio.

La riduzione della quota variabile della tariffa TARI, in caso di conferimento dei rifiuti, compete nel caso sia di **riciclo**, che di **recupero**.

L'art. 238, c. 10, D.Lgs. n. 152/2006 – Testo Unico dell'Ambiente (TUA) - come modificato dall'art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 116/2020, prevede che le **utenze non domestiche** che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli **avviati al recupero** mediante **attestazione** rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

L'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2012 dispone che **"per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni"**



della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al **riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.

Limitatamente all’anno 2021, i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. La fissazione del termine è in deroga all’art. 1, c. 169, legge n. 296/2006 e all’art. 53, c. 16, legge n. 388/2000.

La prima disposizione sopracitata stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza **entro la data** fissata da norme statali per la deliberazione del **bilancio di previsione**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato, **hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento**. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

• Per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe, per il 2021, per la TARI e la tariffa corrispettiva il termine ultimo è fissato al 30 giugno 2021.

Definizione dei locali dove si producono rifiuti urbani per alcune categorie di imprese

Le attività industriali sono produttive sia di **rifiuti urbani**, sia di **rifiuti speciali**, ciò comporta che:

- le superfici dove avviene la **lavorazione industriale sono escluse** dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i **magazzini** di materie prime, di merci e di prodotti finiti, con riferimento sia alla quota fissa, che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad **applicarsi i prelievi sui rifiuti, per la quota sia fissa, che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani**, come, ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- resta dovuta **solo la quota fissa** laddove l’utenza non domestica **scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico**, poiché il c. 649, ma anche il comma 10 dell’art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

Si precisa che l’esclusione dalla tassa **non** riguarda l’intero insediamento, ma solo le aree di lavorazione compresi i depositi di materie prime e prodotti finiti, quindi sembrerebbe necessario frazionare le superfici sulla base della destinazione d’uso ed applicando alle stesse la tariffa deliberata per attività analoghe.

Per esempio se zona uffici sarà applicata la tariffa uffici, se zona vendita tariffa negozi e via di seguito; questo potrebbe comportare la ripresentazione delle denunce per segnalare la segmentazione dei diversi spazi.

L’esenzione delle aree di lavorazione e dei magazzini opera anche per **le attività artigianali**.

In merito alle **attività agricole, agro-industriali, silvicoltura e della pesca**, di cui all’art. 184, c. 3, lett. a), del TUA, l’attuale formulazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 porta a classificare come speciali tutti i rifiuti derivanti da dette attività, comprese anche quelle ad esse connesse, di cui all’art. 2135 c.c.

Con riferimento ai rifiuti agricoli ed agroindustriali, l’art. 183, comma 1, lettera b-sexies), del TUA, dispone che *“i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca”* e l’art. 184, comma 3, lettera a), prevede che **sono rifiuti speciali “a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del codice civile, e della pesca”**.

Inoltre, in base all’Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, c. 1, lett. b-ter), punto 2 - del TUA, *“rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile”* e secondo il successivo Allegato L-quinquies *“rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile”*.

Si evince quindi, per i rifiuti derivanti dalle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, produttive di rifiuti speciali, un’esclusione dall’applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani.



Tale esclusione è in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all'art. 3, precisa che **“i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca”**.

La previsione di chiusura di cui all'allegato L-quinquies, della Parte quarta del TUA, chiarisce che **“attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”**. Tale previsione può, quindi, essere applicata alle **attività relative alla produzione agricola** che presentano le **medesime caratteristiche** riportate nel citato allegato.

Sulla base di tale previsione deve ritenersi la possibilità di concordare e conferire volontariamente al servizio pubblico di raccolta se si tratta di sostanze aventi contenuto analogo ai “rifiuti urbani”.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani